CAMERA DEI DEPUTATI N. 2869

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NICOTRA

Presentata l'11 maggio 1985

Unificazione delle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore dello Stato nell'unica qualifica di dirigente

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge n. 312 del 1980 sul riordinamento del pubblico impiego e sui profili professionali tra l'altro ha stabilito una unica qualifica funzionale per tutti i dipendenti dello Stato.

Da tale normativa sono stati esclusi i dirigenti dello Stato anche se con decreto del Presidente della Repubblica 30 giuno 1972, n. 748, a suo tempo furono introdotte notevoli innovazioni ormai già superate e non più rispondenti all'attuale realtà ed esigenze della pubblica amministrazione.

Ancora una volta e da anni si rinvia l'approvazione di una disciplina organica sulla dirigenza provvedendo con decretazione solo ai fini di poter corrispondere gli emolumenti e da ultimo ciò si è fatto con decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito con legge 8 marzo 1985, n. 72; tale normativa andrà a scadere il 31 dicembre 1985 per cui sarà necessario provvedere entro tale data con altra legge più organica e non attraverso la decretazione, così come fino ad oggi è avvenuto.

Comunque ai fini di correggere la iniquità e la sperequazione di trattamento normativo riguardante le carriere esistenti tra la dirigenza dello Stato e tutti gli altri dipendenti, ed in attesa che il disegno di legge n. 1820 presentato dal Presidente del Consiglio e dal Ministro per la funzione pubblica, riguardante la delega al Governo per il riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali, segua il suo *iter* legislativo, con questa proposta di legge, i cui orientamenti sono previsti dai principi generali di riforma, e che non comporta nessun onere finanziario per il bilancio dello Stato, si intende, così come è avvenuto per tutti gli altri dipendenti pubblici (qualifica unica funzionale) accorpare le due qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore nell'unica qualifica di dirigente.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

In attesa del riordinamento della dirigenza statale, con decorrenza 1° luglio 1985, le qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono sostituite dall'unica qualifica di dirigente, cumulando i relativi posti in un unico contingente organico e ferme restando la retribuzione in godimento e le funzioni esercitate al 1° gennaio 1985.